

# OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

## scheda di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione.....

N. rif. C 127.....**491**.....

<b>ENTE/PROVINCIA AUTONOMA</b> <b>CALABRIA</b>		<b>LEGISLATURA</b> <b>VII</b>	<b>ANNO</b> <b>2001</b>
<b>DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO</b>  15 gennaio 2001		<b>DATA ATTO DI CONTROLLO</b>  16 febbraio 2001	
<b>TITOLO DELLA LEGGE</b>  <b>NUOVO REGIME GIURIDICO DEI CONSORZI PER LE AREE, I NUCLEI E LE ZONE DI SVILUPPO INDUSTRIALE</b>			<b>n. art. 28</b>
<b>CONTENUTI DELLA LEGGE</b>			
<b>SETTORE ORGANICO</b>  3. SVILUPPO ECONOMICO		<b>MATERIA</b>  3.4 Industria	
<b>RILIEVI DEL GOVERNO</b>			
<b>LIMITI TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO</b>  <b>A/</b> Violazione di norme o di principi espressi di grado costituzionale  <b>G/1</b> Violazione di principi espressi stabiliti dalle leggi statali Il Governo, premesso che è stato costante orientamento del Governo, nella presente legislatura, tutelare in ogni sua forma l'autonomia dei Consorzi di sviluppo industriale, in ossequio al principio di autonomia degli enti locali territoriali degli enti locali territoriali, che fanno parte dei Consorzi medesimi, ha rilevato, anche su richiesta del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Funzione pubblica, che il provvedimento è censurabile per le seguenti disposizioni: 1) l'articolo 18, commi 5 e 6, prevedendo che in caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali, il Presidente della Giunta regionale possa procedere allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina del Commissario straordinario, prevede - in mancanza di preventiva ed autonoma previsione ed individuazione dei casi nello Statuto consortile - forme di ingerenza delle Regione sulla attività e sugli organi dei consorzi per le aree		<b>NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE</b>	

**RILIEVI DEL GOVERNO****(segue)****LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO**

di sviluppo industriale, ponendosi in contrasto sia con la disciplina statale di riferimento di cui all'articolo 36 della Legge n. 341/95, che configurando i consorzi come enti pubblici economici, attribuisce alla Regione soltanto il controllo sui piani economici e finanziari di detti enti locali territoriali, parti del Consorzio, sia con il principio di buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione nonché con il principio di autonomia degli enti locali territoriali di cui all'art. 128 della Costituzione; 2) per i medesimi motivi sopra esposti è censurabile l'art. 25 che prevede che la Regione individui in ciascun Consorzio "le filiere produttive da privilegiare, tenendo conto della vocazione dei singoli territori"; 3) l'articolo 22 che prevede il procedimento della conferenza dei servizi non è in linea con la recentissima disciplina statale di cui agli articoli da 9 a 12 della L. 24 novembre 2000 n. 340, che ha ulteriormente modificato le disposizioni vigenti della L. 241/90 in materia di conferenza di servizi.

**NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE**

Art. 36, Legge n. 341/95

Artt. 97 e 128 Costituzione

Artt. 9-12 Legge 24 novembre 2000, n. 340

**TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI****OSSERVAZIONI DEL GOVERNO****ESITO DEL RINVIO****ESTREMI DELLA LEGGE DI PUBBLICAZIONE****NOTE**